

Brescia, lì 02.05.2017

SPETT.LE CLIENTE

**Oggetto: TERMINI DEFINITIVI DI TRASMISSIONE DELLO SPESOMETRO 2017 E  
DELLE LIQUIDAZIONI IVA 2017**

In materia di Iva, il D.L. n. 193/2016, modificando il D.L. 78/2010, allo scopo di semplificare e razionalizzare gli obblighi dei contribuenti, ha abrogato l'invio annuale dello "spesometro" e ha introdotto, **a decorrere dal 1° gennaio 2017, due nuovi adempimenti** (articolo 4, commi 1 e 2, DI 193/2016):

- 1. la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute**
- 2. la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche.**

L'Agenzia delle Entrate, con il **Provvedimento 27 marzo 2017**, ha dettato le necessarie disposizioni operative, con particolare riguardo alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Abrogazione	Nuovi adempimenti	
Spesometro annuale	1. Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute	2. Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche

**1. COMUNICAZIONE DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE (SPESOMETRO TRIMESTRALE)**

La comunicazione riguarda **tutte** le fatture:

- **emesse** (anche se non registrate)
- **ricevute e registrate** (comprese le bollette doganali)

nonché le relative **note di variazione**, nel corso del periodo d'imposta (articolo 21, DI 78/2010).

**DATI DA TRASMETTERE**

I contribuenti devono trasmettere per ogni fattura:

- i dati identificativi delle parti: **cedente/prestatore** e **cessionario/committente**
- la **data** del **documento**
- la **data** di **registrazione** delle **operazioni passive**: fatture ricevute e relative note di variazione)
- il **numero** del documento
- la **base imponibile**
- l'**aliquota** Iva applicata e l'**imposta**  
oppure, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'Iva nel documento
- la tipologia dell'operazione (es: esente Iva art. 10, esclusa Iva 7-ter, ecc.).

**ATTENZIONE:** la comunicazione riguarda (quantomeno in assenza di futuri provvedimenti di semplificazione):

→ **le sole fatture:** di **qualsiasi importo**, anche se emesse **in via facoltativa**, e **comunque siano annotate**

Esempi: vanno trasmessi i dati:

- delle fatture di vendita annotate sul registro dei corrispettivi dai dettaglianti
- delle fatture di acquisto e/o vendita annotate in via cumulativa in quanto di importo inferiore ad €. 300.

→ essendo escluso qualsiasi altro documento: ricevute fiscali/scontrini, ecc.

### **MODALITA' DI COMPILAZIONE**

**Fatture cumulative:** rimane da chiarire come andranno comunicate le fatture emesse con modalità semplificate:

- fatture riepilogative di importo non superiore a 300 €
- schede carburanti.

**Particolari regimi Iva:** le operazioni assoggettate a **particolari regimi Iva** (reverse charge; regime dei beni usati; ecc.) non comporteranno particolari problemi, dovendosi adottare una particolare codifica che individua il regime Iva (in sostanza si tratterà da riporto di quanto viene stampato nei registri Iva).

### **TERMINI PER LA TRASMISSIONE**

I termini per la trasmissione sono entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre

#### **DEROGHE**

- la comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio dell'anno successivo.
- per il primo anno di applicazione (2017), le comunicazioni possono essere effettuate, per il primo semestre, entro il 16 settembre 2017 e, per il secondo semestre, entro il mese di febbraio 2018.

ADEMPIMENTO	1° ANNO DI APPLICAZIONE (2017)		A REGIME	
	Periodo di riferimento	Termine di trasmissione	Periodo di riferimento	Termine di trasmissione
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute <b>(Spesometro 2017)</b>	1° semestre	<b>16 settembre 2017</b>	1° trimestre	31 maggio
			2° trimestre	16 settembre
	2° semestre	<b>28 febbraio 2018</b>	3° trimestre	30 novembre
			4° trimestre	fine febbraio

## 2. COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

I soggetti passivi Iva devono comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva.

**SOGGETTI ESCLUSI:** non sono tenuti alla comunicazione i soggetti passivi **non obbligati:**

- alla presentazione della Dichiarazione annuale IVA (o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche)
- sempreché, nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero.

### DATI DA TRASMETTERE

Dati delle liquidazioni periodiche delle operazioni attive (registrate o soggette a registrazione) e delle operazioni passive registrate.

La trasmissione telematica, effettuata su base trimestrale, deve contenere

- per ciascuna liquidazione periodica (mensile o trimestrale)
- un distinto modulo VP, compilando il campo "Mod. N." nel quadro VP.

Pertanto, i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche:

- su base mensile: compilano 3 moduli (1 modulo per ciascun mese del trimestre)
- su base trimestrale: compilano un unico modulo, riferito al trimestre

### TERMINI PER LA TRASMISSIONE:

I termini per la trasmissione sono entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre

**DEROGHE:** la comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

ADEMPIMENTO	1° ANNO DI APPLICAZIONE (2017)		A REGIME	
	Periodo di riferimento	Termine di trasmissione	Periodo di riferimento	Termine di trasmissione
Comunicazione dei dati delle <b>liquidazioni periodiche</b>	1° trimestre	<b>31 maggio</b>	1° trimestre	31 maggio
	2° trimestre	<b>16 settembre</b>	2° trimestre	16 settembre
	3° trimestre	<b>30 novembre</b>	3° trimestre	30 novembre
	4° trimestre	<b>28 febbraio</b>	4° trimestre	fine febbraio

Si prega di far pervenire in Studio i file **entro giovedì 18 Maggio** per poter adempiere correttamente alle fasi di import, controllo e spedizione.

**Studio Dott. Begni & Associati**